

ACK



12156-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 549/2021
SALVATORE DOVERE		CC - 18/03/2021
ALDO ESPOSITO		R.G.N. 43862/2019
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	Motivazione Semplificata
ANTONIO LEONARDO TANGA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/05/2019 del TRIBUNALE di CHIETI

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, pronunciando nei confronti di (omissis) con la sentenza emessa in data **16/5/2019**, su concorde richiesta delle parti, le applicava ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena, condizionalmente sospesa e con la non menzione, di giorni ventisette di reclusione per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. co. 1, cod. pen., commesso in (omissis). Nulla disponeva quanto alla patente di guida dell'imputato.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica di L'Aquila il quale deduce violazione dell'art. 222 co. 2 c.d.s., come novellato dalla l. 41/2016 e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, lamentando l'omessa applicazione della sospensione della patente di guida. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il PG presso questa Corte Suprema in data **18/3/2020** ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo a questa Corte di accogliere il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata in relazione all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida.

4. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata relativamente all'omessa statuizione riguardante la sanzione amministrativa accessoria con rinvio sul punto al Tribunale di Chieti.

In punto di ammissibilità dello stesso va ricordato che Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21369 del 26/9/2019 dep. 2020, Melzani Saymon, Rv. 279349, hanno affermato essere ammissibile, pur dopo l'introduzione dell'art. 448 co. 2bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

Va anche ricordato che questa Corte di legittimità, ha, infatti, da tempo chiarito che, con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice **deve** applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981), **anche se non oggetto di accordo tra le parti** (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871). L'applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria nei casi previsti dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di



diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. (cfr. Sez. 4, n. 36868 del 14/3/2007, Francavilla, Rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiamento per il reato di omicidio colposo da incidente stradale con la quale il giudice aveva ommesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria). Il giudice è tenuto, dunque, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria, rientrando nel suo potere discrezionale determinare la durata della detta sanzione, con il solo vincolo del rispetto dei limiti, minimo e massimo, fissati dal legislatore, a prescindere dall'entità della pena concordata dalle parti per il reato (cfr. *ex multis* sez. 4, n. 2207 del 23.9.1997, Del Prete, Rv. 208778).

Questa Corte di legittimità ha anche chiarito da tempo -e va qui ribadito- che, in tema di patteggiamento, l'eventuale clausola con cui le parti concordino la durata delle sanzioni amministrative accessorie (ed evidentemente anche la loro non applicazione) debba ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (cfr *ex multis*, Sez. 4, n. 39075 del 26/2/2016, Favia, Rv. 267978 che, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti; conf. Sez. 4, n. 18538 del 10/1/2014, Rustemi, Rv. 259209, che ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida; Sez. 4, n. 8022 del 28/1/2014, Giannella, Rv. 258622).

5. Ebbene., l'art. 222 c.d.s. prevede, testualmente che *"alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida"* e che tale disposizione *"si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena"*.

Il PG ricorrente ha incentrato le proprie doglianze sull'omessa sospensione della patente di guida, in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88 – quindi precedente alla sentenza impugnata- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada *"nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa*



disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen."

In proposito la Consulta ha specificato che la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis che dall'art. 590 bis cod. pen. ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (ovvero per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dai commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso tenendo conto della gravità della condotta del condannato, alla stregua degli artt. 218 e 219 cod. strada, ed eventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, quella meno afflittiva della sospensione della stessa, così come previsto- e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

6. Orbene, essendo venuto meno, alla stregua di quanto sopra esposto il predetto automatismo, nel caso che ci occupa – che non attiene alle ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti- il giudice del patteggiamento doveva irrogare una sanzione amministrativa accessoria, potendo scegliere tra la revoca ovvero la sospensione della patente, fornendo una idonea motivazione in relazione al tipo e alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata.

L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria omessa non può dunque essere direttamente operata da questa Corte di legittimità, ma deve essere rimessa, per una nuova valutazione in ordine alla stessa, al giudice di merito in quanto divenuta oggetto di valutazione discrezionale, pur rimanendo doverosamente collegata alla "condanna" cui la Suprema Corte ritiene equiparabile, ai fini in parola, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa esula dall'oggetto dell'accordo delle parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione riguardante la sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di Chieti. Così deciso in Roma il 18 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella

Il Presidente

Patrizia Piccialli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 31/03/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Callendo

4

